

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 18 febbraio 1986, n. 963; Pres. LO COCO, Est. NARDI, P. M. ZEMA (concl. diff.); Gagliano (Avv. DELLA ROCCA, SALVAGO) c. Galifi (Avv. CASSARÀ). Conferma App. Palermo 5 aprile 1982.

Persona fisica e diritti della personalità — Commorienza — Prova della sopravvivenza (Cod. civ., art. 4).

Chi intende avvalersi degli effetti giuridici scaturiti dalla sopravvivenza di una persona ad un'altra deve fornire prova certa. (1)

Svolgimento del processo. — Con citazione del 12 aprile 1972 Attilio Gagliano, padre di Gagliano Rosa — premesso che nel pomeriggio del 17 aprile 1971, sulla strada a scorrimento veloce Catania/Gela, in territorio di Catania contrada Anania Passiti, era accaduto un gravissimo scontro tra due autovetture a seguito del quale erano deceduti i coniugi Sillitti Giuseppe e Gagliano Rosa, nonché la loro unica figlia Santina — convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento Santa Galifi, madre di Sillitti Giuseppe, perché fosse dichiarato che l'eredità di costui si era trasmessa alla figlia Santina — la cui morte sarebbe avvenuta dopo quella dei genitori, anche se a brevissima distanza di tempo — e quindi ai nonni in ragione di metà ciascuno, e perché, previa ricostruzione del patrimonio ereditario, fosse ordinata la divisione ed assegnata a lui la metà spettantegli con la relativa fruttificazione.

La convenuta, costituitasi, chiese il rigetto della domanda nonché, in riconvenzionale, che fosse dichiarata la commorienza dei coniugi Sillitti Gagliano e della loro figlia e la simulazione della cessione di credito di cui all'atto 7 giugno 1966, che figurava a favore della Gagliano Rosa mentre in effetti era stata compiuta dal cedente Francesco Gallo a vantaggio di Giuseppe Sillitti, suo creditore.

All'udienza del 23 marzo 1973 l'attore modificò la domanda e chiese l'attribuzione dell'intero asse ereditario, sull'assunto che nel sinistro Gagliano Rosa era deceduta dopo il marito e la figlia.

Nel corso del giudizio intervennero Marianna e Michelangelo Gagliano, germani della defunta Gagliano Rosa, i quali chiesero di essere riconosciuti coeredi della sorella per un terzo ciascuno.

Il tribunale con sentenza 21 ottobre-12 novembre 1980 dichiarò che l'eredità dei coniugi Sillitti Giuseppe e Gagliano Rosa si era devoluta alla loro figlia Sillitti Santina deceduta successivamente, e quindi, alla morte di costei, ai nonni Gagliano Attilio e Galifi Santa in ragione di metà ciascuno; rigettò le altre domande.

Ritenne che la Sillitti Santina fosse sopravvissuta di pochi minuti al padre ed anche alla madre, ma che quest'ultima non risultasse deceduta dopo il marito; che di conseguenza tutta

l'eredità dei coniugi Sillitti-Gagliano si fosse devoluta alla predetta loro unica figlia e pertanto, ai sensi dell'art. 569 c.c., agli ascendenti della linea paterna per una metà e per l'altra metà a quelli della linea materna.

Sull'appello principale di Galifi Santa e su quelli incidentali di Marianna e Michelangelo Gagliano, la Corte d'appello di Palermo con sentenza 19 settembre 1981-5 aprile 1982, in riforma della decisione impugnata, dichiarò aperta la successione legittima dei coniugi Sillitti Giuseppe e Gagliano Rosa e della loro figlia Sillitti Santina, morti tutti contemporaneamente il 17 aprile 1971; rigettò ogni altra domanda dell'appellante Galifi e tutte quelle proposte con gli appelli incidentali.

Osservò in motivazione che esattamente i primi giudici non avevano ritenuto attendibili le indicazioni dell'ora della morte trascritte nei registri dello stato civile, perché sicuramente privi di certezza e di affidamento risultavano, in proposito, gli accertamenti medico-legali che costituivano la comune unica fonte delle comunicazioni in conformità delle quali erano stati formati gli atti di morte; che in mancanza di elementi certi di prova generica, ai fini dell'accertamento delle pretese ereditarie in controversia, dovevasi ricercare se fossero state fornite prove specifiche della sopravvivenza della moglie o della figlia del Sillitti, riferite al ristretto arco di tempo tra il verificarsi del sinistro e l'arrivo in ospedale delle donne già morte, e cioè dalle ore 16,30 alle ore 16,50; che l'onere di questa prova incombeva certamente agli appellati, eredi legittimi di Gagliano Rosa, che di costei avevano affermato la sopravvivenza al marito ed alla figlia, essendo indiscutibile che in difetto dovesse trovare applicazione il criterio sussidiario della commorienza sancito dall'art. 4 c.c.

La corte di merito ritenne quindi che la prova assunta in prime cure non consentisse di considerare certa la sopravvivenza della Gagliano, e che non molto diversi risultassero gli elementi probatori riguardanti Sillitti Santina, la cui sopravvivenza ai genitori — affermata dal tribunale — era stata con ragione esclusa dall'appellante Galifi.

Conseguentemente, secondo i giudici d'appello, nessuna devoluzione di eredità vi era stata tra i Sillitti Giuseppe, la figlia Santina e la moglie Gagliano Rosa, dovendosi, a norma dell'art. 4 cit., considerare tutti deceduti nello stesso tempo, onde per ciascuno di essi si era aperta la successione legittima.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Gagliano Marianna, in base a due motivi di censura. Resiste, la Galifi, con controricorso.

Motivi della decisione. — Con il primo mezzo di ricorso la ricorrente denuncia violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., 132, n. 4, stesso codice, 1362 ss. e 2729 c.c., nonché difetto e contraddittorietà di motivazione, sostenendo che la corte di merito, anziché seguire i dettami della logica ed i criteri interpretativi stabiliti dalla legge, si è affidata a congetture, supposizioni ed affermazioni apodittiche, contrarie agli insegnamenti della comune esperienza e del buon senso, basando il suo ragionamento su un presupposto errato, e cioè che le due donne vittime dell'incidente avessero entrambe subito gravi lesioni cranio-encefaliche contusive, di entità tale da causarne il decesso immediato al momento del sinistro; inoltre, interpretando e valutando in modo inesatto e distorto le disposizioni dei testi e le altre risultanze processuali.

La censura è destituita di fondamento. Giova innanzitutto premettere che nel giudizio di cassazione non è consentito un riesame del merito della controversia neppure attraverso la denuncia di un vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., in quanto tale norma nei suoi limiti e nella finalità sua propria, è volta unicamente al controllo della legalità sul modo e sui mezzi adoperati dal giudice del merito nella motivazione della sua decisione, al fine di accertare se questa sia coerente nella esposizione delle ragioni e delle fonti di convincimento, in modo da rendere possibile la verifica ed il riscontro del processo logico seguito. Pertanto, un riesame nel merito delle risultanze di causa è vietato in questa sede, in cui è legittimo invece il controllo sulla congruità e logicità della motivazione ed a tale fine va controllato se il giudice abbia fatto buon governo del potere di esame degli elementi processuali, tenendo conto di tutto il materiale probatorio emergente dagli atti e valutandone in contenuto in maniera che sia logicamente coerente.

La valutazione dell'attendibilità dei testi, sulla maggiore o minore credibilità delle loro affermazioni e sulla rilevanza delle singole deposizioni a confronto di altre risultanze processuali, è rimessa, di conseguenza, all'apprezzamento del giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione delle altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento con una

(1) Non constano precedenti specifici sul punto. Tuttavia, la rara giurisprudenza sul problema in esame è costante nel ritenere che la norma sulla c.d. commorienza sia una semplice applicazione dei principi in materia di prova: cfr. Cass. 3 aprile 1962, n. 683, *Foro it.*, 1962, I, 620, secondo cui la prova della sopravvivenza o premorienza di una persona rispetto ad un'altra può essere raggiunta anche mediante le presunzioni legali di cui agli art. 58 e 61 c.c., che fanno coincidere, fino a prova contraria, la morte con il momento cui risale l'ultima notizia dell'assente; App. Firenze 4 maggio 1959, *id.*, Rep. 1959, voce *Commorienza*, n. 1.

La decisione in epigrafe è perfettamente aderente alla tesi prospettata in dottrina da SANTORO PASSARELLI, *Commorienza*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, Milano, 1970, VII, 978. L'a. ha rilevato che, ai sensi dell'art. 4 c.c., va fatta una distinzione fondamentale: « se la sopravvivenza viene invocata a fondamento della domanda o dell'eccezione non si ha effettivamente una deroga al principio dell'onere della prova, ma se la sopravvivenza viene negata, perché la domanda o l'eccezione si fonda sulla non sopravvivenza di un'altra persona, allora si ha effettivamente una deroga al principio sull'onere della prova, questo viene invertito, e dunque non può negarsi l'introduzione con l'art. 4 c.c. di una presunzione legale benintesa non come la legge dice impropriamente di 'commorienza' ma di 'non sopravvivenza', senza che rilevi al riguardo una distinzione tra premorienza e commorienza ». LUZZATTO, *Commorienza*, voce del *Novissimo digesto*, Torino, 1959, IV, 674, ritiene che l'art. 4 c.c. tende ad escludere le conseguenze giuridiche derivanti dalla sopravvivenza di un soggetto ad un altro, qualora questa non possa dimostrarsi con certezza e che pertanto deve ricorrersi a norme supplementari (soprattutto in materia di successioni e di atti di liberalità in genere) per ottenere l'ulteriore effetto subordinato alla sopravvivenza delle persone. Cfr., inoltre, ONDEI, *Le persone fisiche ed i diritti della personalità*, in *Giur. sist. civ. e comm.*, fondata da BIGLIANI, Torino, 1965, 77; PROTETTI, *Personae fisiche e giuridiche*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da DE MARTINO, Novara, 1971, 54; e DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da RESCIGNO, 2, 1982, 26.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 18 febbraio 1986, n. 963; Pres. LO COCO, Est. NARDI, P. M. ZEMA (concl. diff.); Gagliano (Avv. DELLA ROCCA, SALVAGO) c. Galifi (Avv. CASSARÀ). Conferma App. Palermo 5 aprile 1982.

Persona fisica e diritti della personalità — Commorienza — Prova della sopravvivenza (Cod. civ., art. 4).

Chi intende avvalersi degli effetti giuridici scaturiti dalla sopravvivenza di una persona ad un'altra deve fornire prova certa. (1)

Svolgimento del processo. — Con citazione del 12 aprile 1972 Attilio Gagliano, padre di Gagliano Rosa — premesso che nel pomeriggio del 17 aprile 1971, sulla strada a scorrimento veloce Catania/Gela, in territorio di Catania contrada Anania Passiti, era accaduto un gravissimo scontro tra due autovetture a seguito del quale erano deceduti i coniugi Sillitti Giuseppe e Gagliano Rosa, nonché la loro unica figlia Santina — convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento Santa Galifi, madre di Sillitti Giuseppe, perché fosse dichiarato che l'eredità di costui si era trasmessa alla figlia Santina — la cui morte sarebbe avvenuta dopo quella dei genitori, anche se a brevissima distanza di tempo — e quindi ai nonni in ragione di metà ciascuno, e perché, previa ricostruzione del patrimonio ereditario, fosse ordinata la divisione ed assegnata a lui la metà spettantegli con la relativa fruttificazione.

La convenuta, costituitasi, chiese il rigetto della domanda nonché, in riconvenzionale, che fosse dichiarata la commorienza dei coniugi Sillitti Gagliano e della loro figlia e la simulazione della cessione di credito di cui all'atto 7 giugno 1966, che figurava a favore della Gagliano Rosa mentre in effetti era stata compiuta dal cedente Francesco Gallo a vantaggio di Giuseppe Sillitti, suo creditore.

All'udienza del 23 marzo 1973 l'attore modificò la domanda e chiese l'attribuzione dell'intero asse ereditario, sull'assunto che nel sinistro Gagliano Rosa era deceduta dopo il marito e la figlia.

Nel corso del giudizio intervennero Marianna e Michelangelo Gagliano, germani della defunta Gagliano Rosa, i quali chiesero di essere riconosciuti coeredi della sorella per un terzo ciascuno.

Il tribunale con sentenza 21 ottobre-12 novembre 1980 dichiarò che l'eredità dei coniugi Sillitti Giuseppe e Gagliano Rosa si era devoluta alla loro figlia Sillitti Santina deceduta successivamente, e quindi, alla morte di costei, ai nonni Gagliano Attilio e Galifi Santa in ragione di metà ciascuno; rigettò le altre domande.

Ritenne che la Sillitti Santina fosse sopravvissuta di pochi minuti al padre ed anche alla madre, ma che quest'ultima non risultasse deceduta dopo il marito; che di conseguenza tutta

l'eredità dei coniugi Sillitti-Gagliano si fosse devoluta alla predetta loro unica figlia e pertanto, ai sensi dell'art. 569 c.c., agli ascendenti della linea paterna per una metà e per l'altra metà a quelli della linea materna.

Sull'appello principale di Galifi Santa e su quelli incidentali di Marianna e Michelangelo Gagliano, la Corte d'appello di Palermo con sentenza 19 settembre 1981-5 aprile 1982, in riforma della decisione impugnata, dichiarò aperta la successione legittima dei coniugi Sillitti Giuseppe e Gagliano Rosa e della loro figlia Sillitti Santina, morti tutti contemporaneamente il 17 aprile 1971; rigettò ogni altra domanda dell'appellante Galifi e tutte quelle proposte con gli appelli incidentali.

Osservò in motivazione che esattamente i primi giudici non avevano ritenuto attendibili le indicazioni dell'ora della morte trascritte nei registri dello stato civile, perché sicuramente privi di certezza e di affidamento risultavano, in proposito, gli accertamenti medico-legali che costituivano la comune unica fonte delle comunicazioni in conformità delle quali erano stati formati gli atti di morte; che in mancanza di elementi certi di prova generica, ai fini dell'accertamento delle pretese ereditarie in controversia, dovevasi ricercare se fossero state fornite prove specifiche della sopravvivenza della moglie o della figlia del Sillitti, riferite al ristretto arco di tempo tra il verificarsi del sinistro e l'arrivo in ospedale delle donne già morte, e cioè dalle ore 16,30 alle ore 16,50; che l'onere di questa prova incombeva certamente agli appellati, eredi legittimi di Gagliano Rosa, che di costei avevano affermato la sopravvivenza al marito ed alla figlia, essendo indiscutibile che in difetto dovesse trovare applicazione il criterio sussidiario della commorienza sancito dall'art. 4 c.c.

La corte di merito ritenne quindi che la prova assunta in prime cure non consentisse di considerare certa la sopravvivenza della Gagliano, e che non molto diversi risultassero gli elementi probatori riguardanti Sillitti Santina, la cui sopravvivenza ai genitori — affermata dal tribunale — era stata con ragione esclusa dall'appellante Galifi.

Conseguentemente, secondo i giudici d'appello, nessuna devoluzione di eredità vi era stata tra i Sillitti Giuseppe, la figlia Santina e la moglie Gagliano Rosa, dovendosi, a norma dell'art. 4 cit., considerare tutti deceduti nello stesso tempo, onde per ciascuno di essi si era aperta la successione legittima.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Gagliano Marianna, in base a due motivi di censura. Resiste, la Galifi, con controricorso.

Motivi della decisione. — Con il primo mezzo di ricorso la ricorrente denuncia violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., 132, n. 4, stesso codice, 1362 ss. e 2729 c.c., nonché difetto e contraddittorietà di motivazione, sostenendo che la corte di merito, anziché seguire i dettami della logica ed i criteri interpretativi stabiliti dalla legge, si è affidata a congetture, supposizioni ed affermazioni apodittiche, contrarie agli insegnamenti della comune esperienza e del buon senso, basando il suo ragionamento su un presupposto errato, e cioè che le due donne vittime dell'incidente avessero entrambe subito gravi lesioni cranio-encefaliche contusive, di entità tale da causarne il decesso immediato al momento del sinistro; inoltre, interpretando e valutando in modo inesatto e distorto le disposizioni dei testi e le altre risultanze processuali.

La censura è destituita di fondamento. Giova innanzitutto premettere che nel giudizio di cassazione non è consentito un riesame del merito della controversia neppure attraverso la denuncia di un vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., in quanto tale norma nei suoi limiti e nella finalità sua propria, è volta unicamente al controllo della legalità sul modo e sui mezzi adoperati dal giudice del merito nella motivazione della sua decisione, al fine di accertare se questa sia coerente nella esposizione delle ragioni e delle fonti di convincimento, in modo da rendere possibile la verifica ed il riscontro del processo logico seguito. Pertanto, un riesame nel merito delle risultanze di causa è vietato in questa sede, in cui è legittimo invece il controllo sulla congruità e logicità della motivazione ed a tale fine va controllato se il giudice abbia fatto buon governo del potere di esame degli elementi processuali, tenendo conto di tutto il materiale probatorio emergente dagli atti e valutandone in contenuto in maniera che sia logicamente coerente.

La valutazione dell'attendibilità dei testi, sulla maggiore o minore credibilità delle loro affermazioni e sulla rilevanza delle singole deposizioni a confronto di altre risultanze processuali, è rimessa, di conseguenza, all'apprezzamento del giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione delle altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento con una

(1) Non constano precedenti specifici sul punto. Tuttavia, la rara giurisprudenza sul problema in esame è costante nel ritenere che la norma sulla c.d. commorienza sia una semplice applicazione dei principi in materia di prova: cfr. Cass. 3 aprile 1962, n. 683, *Foro it.*, 1962, I, 620, secondo cui la prova della sopravvivenza o premorienza di una persona rispetto ad un'altra può essere raggiunta anche mediante le presunzioni legali di cui agli art. 58 e 61 c.c., che fanno coincidere, fino a prova contraria, la morte con il momento cui risale l'ultima notizia dell'assente; App. Firenze 4 maggio 1959, *id.*, Rep. 1959, voce *Commorienza*, n. 1.

La decisione in epigrafe è perfettamente aderente alla tesi prospettata in dottrina da SANTORO PASSARELLI, *Commorienza*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, Milano, 1970, VII, 978. L'a. ha rilevato che, ai sensi dell'art. 4 c.c., va fatta una distinzione fondamentale: « se la sopravvivenza viene invocata a fondamento della domanda o dell'eccezione non si ha effettivamente una deroga al principio dell'onere della prova, ma se la sopravvivenza viene negata, perché la domanda o l'eccezione si fonda sulla non sopravvivenza di un'altra persona, allora si ha effettivamente una deroga al principio sull'onere della prova, questo viene invertito, e dunque non può negarsi l'introduzione con l'art. 4 c.c. di una presunzione legale benintesa non come la legge dice impropriamente di 'commorienza' ma di 'non sopravvivenza', senza che rilevi al riguardo una distinzione tra premorienza e commorienza ». LUZZATTO, *Commorienza*, voce del *Novissimo digesto*, Torino, 1959, IV, 674, ritiene che l'art. 4 c.c. tende ad escludere le conseguenze giuridiche derivanti dalla sopravvivenza di un soggetto ad un altro, qualora questa non possa dimostrarsi con certezza e che pertanto deve ricorrersi a norme supplementari (soprattutto in materia di successioni e di atti di liberalità in genere) per ottenere l'ulteriore effetto subordinato alla sopravvivenza delle persone. Cfr., inoltre, ONDEI, *Le persone fisiche ed i diritti della personalità*, in *Giur. sist. civ. e comm.*, fondata da BIGLIANI, Torino, 1965, 77; PROTETTI, *Personae fisiche e giuridiche*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da DE MARTINO, Novara, 1971, 54; e DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da RESCIGNO, 2, 1982, 26.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 18 febbraio 1986, n. 963; Pres. LO COCO, Est. NARDI, P. M. ZEMA (concl. diff.); Gagliano (Avv. DELLA ROCCA, SALVAGO) c. Galifi (Avv. CASSARÀ). Conferma App. Palermo 5 aprile 1982.

Persona fisica e diritti della personalità — Commorienza — Prova della sopravvivenza (Cod. civ., art. 4).

Chi intende avvalersi degli effetti giuridici scaturiti dalla sopravvivenza di una persona ad un'altra deve fornire prova certa. (1)

Svolgimento del processo. — Con citazione del 12 aprile 1972 Attilio Gagliano, padre di Gagliano Rosa — premesso che nel pomeriggio del 17 aprile 1971, sulla strada a scorrimento veloce Catania/Gela, in territorio di Catania contrada Anania Passiti, era accaduto un gravissimo scontro tra due autovetture a seguito del quale erano deceduti i coniugi Sillitti Giuseppe e Gagliano Rosa, nonché la loro unica figlia Santina — convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento Santa Galifi, madre di Sillitti Giuseppe, perché fosse dichiarato che l'eredità di costui si era trasmessa alla figlia Santina — la cui morte sarebbe avvenuta dopo quella dei genitori, anche se a brevissima distanza di tempo — e quindi ai nonni in ragione di metà ciascuno, e perché, previa ricostruzione del patrimonio ereditario, fosse ordinata la divisione ed assegnata a lui la metà spettantegli con la relativa fruttificazione.

La convenuta, costituitasi, chiese il rigetto della domanda nonché, in riconvenzionale, che fosse dichiarata la commorienza dei coniugi Sillitti Gagliano e della loro figlia e la simulazione della cessione di credito di cui all'atto 7 giugno 1966, che figurava a favore della Gagliano Rosa mentre in effetti era stata compiuta dal cedente Francesco Gallo a vantaggio di Giuseppe Sillitti, suo creditore.

All'udienza del 23 marzo 1973 l'attore modificò la domanda e chiese l'attribuzione dell'intero asse ereditario, sull'assunto che nel sinistro Gagliano Rosa era deceduta dopo il marito e la figlia.

Nel corso del giudizio intervennero Marianna e Michelangelo Gagliano, germani della defunta Gagliano Rosa, i quali chiesero di essere riconosciuti coeredi della sorella per un terzo ciascuno.

Il tribunale con sentenza 21 ottobre-12 novembre 1980 dichiarò che l'eredità dei coniugi Sillitti Giuseppe e Gagliano Rosa si era devoluta alla loro figlia Sillitti Santina deceduta successivamente, e quindi, alla morte di costei, ai nonni Gagliano Attilio e Galifi Santa in ragione di metà ciascuno; rigettò le altre domande.

Ritenne che la Sillitti Santina fosse sopravvissuta di pochi minuti al padre ed anche alla madre, ma che quest'ultima non risultasse deceduta dopo il marito; che di conseguenza tutta

l'eredità dei coniugi Sillitti-Gagliano si fosse devoluta alla predetta loro unica figlia e pertanto, ai sensi dell'art. 569 c.c., agli ascendenti della linea paterna per una metà e per l'altra metà a quelli della linea materna.

Sull'appello principale di Galifi Santa e su quelli incidentali di Marianna e Michelangelo Gagliano, la Corte d'appello di Palermo con sentenza 19 settembre 1981-5 aprile 1982, in riforma della decisione impugnata, dichiarò aperta la successione legittima dei coniugi Sillitti Giuseppe e Gagliano Rosa e della loro figlia Sillitti Santina, morti tutti contemporaneamente il 17 aprile 1971; rigettò ogni altra domanda dell'appellante Galifi e tutte quelle proposte con gli appelli incidentali.

Osservò in motivazione che esattamente i primi giudici non avevano ritenuto attendibili le indicazioni dell'ora della morte trascritte nei registri dello stato civile, perché sicuramente privi di certezza e di affidamento risultavano, in proposito, gli accertamenti medico-legali che costituivano la comune unica fonte delle comunicazioni in conformità delle quali erano stati formati gli atti di morte; che in mancanza di elementi certi di prova generica, ai fini dell'accertamento delle pretese ereditarie in controversia, dovevasi ricercare se fossero state fornite prove specifiche della sopravvivenza della moglie o della figlia del Sillitti, riferite al ristretto arco di tempo tra il verificarsi del sinistro e l'arrivo in ospedale delle donne già morte, e cioè dalle ore 16,30 alle ore 16,50; che l'onere di questa prova incombeva certamente agli appellati, eredi legittimi di Gagliano Rosa, che di costei avevano affermato la sopravvivenza al marito ed alla figlia, essendo indiscutibile che in difetto dovesse trovare applicazione il criterio sussidiario della commorienza sancito dall'art. 4 c.c.

La corte di merito ritenne quindi che la prova assunta in prime cure non consentisse di considerare certa la sopravvivenza della Gagliano, e che non molto diversi risultassero gli elementi probatori riguardanti Sillitti Santina, la cui sopravvivenza ai genitori — affermata dal tribunale — era stata con ragione esclusa dall'appellante Galifi.

Conseguentemente, secondo i giudici d'appello, nessuna devoluzione di eredità vi era stata tra i Sillitti Giuseppe, la figlia Santina e la moglie Gagliano Rosa, dovendosi, a norma dell'art. 4 cit., considerare tutti deceduti nello stesso tempo, onde per ciascuno di essi si era aperta la successione legittima.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Gagliano Marianna, in base a due motivi di censura. Resiste, la Galifi, con controricorso.

Motivi della decisione. — Con il primo mezzo di ricorso la ricorrente denuncia violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., 132, n. 4, stesso codice, 1362 ss. e 2729 c.c., nonché difetto e contraddittorietà di motivazione, sostenendo che la corte di merito, anziché seguire i dettami della logica ed i criteri interpretativi stabiliti dalla legge, si è affidata a congetture, supposizioni ed affermazioni apodittiche, contrarie agli insegnamenti della comune esperienza e del buon senso, basando il suo ragionamento su un presupposto errato, e cioè che le due donne vittime dell'incidente avessero entrambe subito gravi lesioni cranio-encefaliche contusive, di entità tale da causarne il decesso immediato al momento del sinistro; inoltre, interpretando e valutando in modo inesatto e distorto le disposizioni dei testi e le altre risultanze processuali.

La censura è destituita di fondamento. Giova innanzitutto premettere che nel giudizio di cassazione non è consentito un riesame del merito della controversia neppure attraverso la denuncia di un vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., in quanto tale norma nei suoi limiti e nella finalità sua propria, è volta unicamente al controllo della legalità sul modo e sui mezzi adoperati dal giudice del merito nella motivazione della sua decisione, al fine di accertare se questa sia coerente nella esposizione delle ragioni e delle fonti di convincimento, in modo da rendere possibile la verifica ed il riscontro del processo logico seguito. Pertanto, un riesame nel merito delle risultanze di causa è vietato in questa sede, in cui è legittimo invece il controllo sulla congruità e logicità della motivazione ed a tale fine va controllato se il giudice abbia fatto buon governo del potere di esame degli elementi processuali, tenendo conto di tutto il materiale probatorio emergente dagli atti e valutandone in contenuto in maniera che sia logicamente coerente.

La valutazione dell'attendibilità dei testi, sulla maggiore o minore credibilità delle loro affermazioni e sulla rilevanza delle singole deposizioni a confronto di altre risultanze processuali, è rimessa, di conseguenza, all'apprezzamento del giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione delle altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento con una

(1) Non constano precedenti specifici sul punto. Tuttavia, la rara giurisprudenza sul problema in esame è costante nel ritenere che la norma sulla c.d. commorienza sia una semplice applicazione dei principi in materia di prova: cfr. Cass. 3 aprile 1962, n. 683, *Foro it.*, 1962, I, 620, secondo cui la prova della sopravvivenza o premorienza di una persona rispetto ad un'altra può essere raggiunta anche mediante le presunzioni legali di cui agli art. 58 e 61 c.c., che fanno coincidere, fino a prova contraria, la morte con il momento cui risale l'ultima notizia dell'assente; App. Firenze 4 maggio 1959, *id.*, Rep. 1959, voce *Commorienza*, n. 1.

La decisione in epigrafe è perfettamente aderente alla tesi prospettata in dottrina da SANTORO PASSARELLI, *Commorienza*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, Milano, 1970, VII, 978. L'a. ha rilevato che, ai sensi dell'art. 4 c.c., va fatta una distinzione fondamentale: « se la sopravvivenza viene invocata a fondamento della domanda o dell'eccezione non si ha effettivamente una deroga al principio dell'onere della prova, ma se la sopravvivenza viene negata, perché la domanda o l'eccezione si fonda sulla non sopravvivenza di un'altra persona, allora si ha effettivamente una deroga al principio sull'onere della prova, questo viene invertito, e dunque non può negarsi l'introduzione con l'art. 4 c.c. di una presunzione legale benintesa non come la legge dice impropriamente di 'commorienza' ma di 'non sopravvivenza', senza che rilevi al riguardo una distinzione tra premorienza e commorienza ». LUZZATTO, *Commorienza*, voce del *Novissimo digesto*, Torino, 1959, IV, 674, ritiene che l'art. 4 c.c. tende ad escludere le conseguenze giuridiche derivanti dalla sopravvivenza di un soggetto ad un altro, qualora questa non possa dimostrarsi con certezza e che pertanto deve ricorrersi a norme supplementari (soprattutto in materia di successioni e di atti di liberalità in genere) per ottenere l'ulteriore effetto subordinato alla sopravvivenza delle persone. Cfr., inoltre, ONDEI, *Le persone fisiche ed i diritti della personalità*, in *Giur. sist. civ. e comm.*, fondata da BIGLIANI, Torino, 1965, 77; PROTETTI, *Personae fisiche e giuridiche*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da DE MARTINO, Novara, 1971, 54; e DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da RESCIGNO, 2, 1982, 26.